

ALLEGATO II

OPZIONI E FACOLTÀ

Elenco dei modelli

- [Parte 1](#) Opzioni e facoltà di cui alla direttiva 2013/36/UE, al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)
- [Parte 2](#) Opzioni e facoltà transitorie di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013
- [Parte 3](#) Elementi variabili della remunerazione (articolo 94 della direttiva 2013/36/UE)

Parte 1												
Opzioni e facoltà di cui alla direttiva 2013/36/UE, al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)												
	Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)	Destinatari	Ambito di applicazione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Esercitata (S/N/NA) ⁽¹⁾	Testo nazionale ⁽²⁾	Riferimenti ⁽³⁾	Disponibile in EN (S/N)	Dettagli/Osservazioni
010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello							(30/12/2021)				
020	Articolo 9, paragrafo 2			Stati mem- bri	Enti creditizi	Eccezioni al divieto di attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili tra il pubblico ad opera di persone o imprese che non sono enti creditizi	Il divieto di attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili tra il pubblico ad opera di persone o imprese che non sono enti creditizi non si applica agli Stati membri, alle autorità regionali o locali di uno Stato membro, alle organizzazioni pubbliche internazionali di cui siano membri uno o più Stati membri, né ai casi espressamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione, purché tali attività siano soggette a regolamentazione e a controlli diretti a	S	Testo Unico Bancario	Art. 11	N	
030	Articolo 12, paragrafo 3			Stati mem- bri	Enti creditizi	Capitale iniziale	Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti creditizi che non soddisfano la condizione di detenere i fondi propri distinti e che esistevano al 15 dicembre 1979 di continuare ad esercitare la propria attività.	N				
040	Articolo 12, paragrafo 3			Stati mem- bri	Enti creditizi	Capitale iniziale	Gli enti creditizi per i quali gli Stati membri hanno deciso che possono continuare a svolgere la loro attività a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE possono essere esonerati dagli Stati membri dall'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della	N				
050	Articolo 12, paragrafo 4			Stati mem- bri	Enti creditizi	Capitale iniziale	Gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione a categorie particolari di enti creditizi il cui capitale iniziale è inferiore a 5 milioni di EUR, purché il capitale iniziale non sia inferiore a 1 milione di EUR e lo Stato membro interessato notifichi alla Commissione e all'ABE le ragioni per cui si avvale di detta	N				
060	Articolo 21, paragrafo 1			Autorità competenti	Enti creditizi	Deroga per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale	Le autorità competenti possono esentare gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale dai requisiti di cui agli articoli 10 e 12 e all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.	N				
070	Articolo 29, paragrafo 3			Stati mem- bri	Imprese di investi- mento	Capitale iniziale di tipi particolari di imprese di investimento	Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre l'importo minimo del capitale iniziale da 125 000 EUR a 50 000 EUR qualora l'impresa non sia autorizzata a detenere denaro o titoli della clientela, né a trattare per conto proprio, né ad impegnarsi	N				
080	Articolo 32, paragrafo 1			Stati mem- bri	Imprese di investi- mento	Clausola grandfathering per il capitale iniziale delle imprese di investimento	Gli Stati membri possono continuare ad autorizzare le imprese di investimento e le imprese di cui all'articolo 30 della direttiva 2013/36/UE esistenti al 31 dicembre 1995 o precedentemente, i cui fondi propri siano inferiori ai livelli di capitale iniziale per esse indicati all'articolo 28, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 1 o 3, o all'articolo 30	N				
090	Articolo 40			Autorità competenti	Enti creditizi	Obblighi di segnalazione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante	Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, a fini informativi, statistici o di vigilanza, esigere che tutti gli enti creditizi aventi succursali nel loro territorio presentino loro una relazione periodica sulle attività da essi svolte nello Stato membro ospitante, in particolare al fine di valutare se una succursale sia significativa ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.	S	Banca d'Italia Circolare 285 e 272	C. 285: Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3; C. 272: Parte A), par. 6.	N	

	Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)	Destinatari	Ambito di applicazione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Esercitata (S/N/NA) ⁽¹⁾	Testo nazionale ⁽²⁾	Riferimenti ⁽³⁾	Disponibile in EN (S/N)	Dettagli/Osservazioni
010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello							(30/12/2021)				
100	Articolo 129, paragrafo 2			Stati mem- bri	Imprese di investi- mento	Esenzione delle piccole e medie imprese di investimento dall'obbligo di detenere una riserva di conservazione del capitale	In deroga all'articolo 129, paragrafo 1, uno Stato membro può esentare le piccole e medie imprese di investimento dai requisiti di cui a detto paragrafo, purché tale esenzione non costituisca una minaccia alla stabilità del sistema finanziario di tale Stato membro.	S	Banca d'Italia Comunicazione del 31 Marzo 2014	Capitoli 1-3	N	
110	Articolo 130, paragrafo 2			Stati mem- bri	Imprese di investi- mento	Esenzione delle piccole e medie imprese di investimento dall'obbligo di detenere una riserva di capitale anti-ciclica	In deroga all'articolo 130, paragrafo 1, uno Stato membro può esentare le piccole e medie imprese di investimento dai requisiti di cui a detto paragrafo, purché tale esenzione non costituisca una minaccia alla stabilità del sistema finanziario di tale Stato membro.	S	Banca d'Italia Comunicazione del 31 Marzo 2014	Capitoli 1-3	N	
120	Articolo 133, paragrafo 18			Stati mem- bri	Enti creditizi e imprese di investi- mento	Obbligo di detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico	Gli Stati membri possono applicare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico con riferimento a tutte le esposizioni.	N				
130	Articolo 134, paragrafo 1			Stati mem- bri	Enti creditizi e im- prese di investi- mento	Riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico	Altri Stati membri possono riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato conformemente all'articolo 133 e possono applicare tale coefficiente agli enti autorizzati a livello nazionale con riferimento alle esposizioni situate nello Stato membro che fissa tale coefficiente.	N				
140	Articolo 152, primo comma			Stati mem- bri	Enti creditizi	Obblighi di segnalazione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante	Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, a fini statistici, esigere che tutti gli enti creditizi che dispongono di una succursale nel loro territorio presentino loro una relazione periodica sulle operazioni effettuate nel loro territorio.	N/A				
150	Articolo 152, secondo comma			Stati mem- bri	Enti creditizi	Obblighi di segnalazione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante	Gli Stati membri ospitanti possono esigere dalle succursali degli enti creditizi originari di altri Stati membri le stesse informazioni richieste a tal fine agli enti creditizi nazionali.	N/A				
160	Articolo 160, paragrafo 6			Stati mem- bri	Enti creditizi e imprese di investi- mento	Disposizioni transitorie sulle riserve di capitale	Gli Stati membri possono imporre un periodo transitorio più breve per le riserve di capitale di quanto specificato all'articolo 160, paragrafi da 1 a 4. Tale periodo transitorio più breve può essere riconosciuto da	N				
170		Articolo 4, paragrafo 2		Stati mem- bri o auto- rità com- petenti	Enti creditizi e imprese di investi- mento	Trattamento delle proprietà indirette di beni immobili	Gli Stati membri o le loro autorità competenti possono autorizzare il trattamento di quote di partecipazione che costituiscono una proprietà indiretta equivalente di beni immobili come proprietà diretta di beni immobili, a condizione che tale proprietà indiretta sia specificamente disciplinata dall'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato e che, se costituita a	N				

	Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)	Destinatari	Ambito di applicazione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Esercitata (S/N/NA) ⁽¹⁾	Testo nazionale ⁽²⁾	Riferimenti ⁽³⁾	Disponibile in EN (S/N)	Dettagli/Osservazioni
010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello							(30/12/2021)				
180		Articolo 6, paragrafo 4		Autorità competenti	Imprese di investimento	Applicazione dei requisiti su base individuale	In attesa che la Commissione presenti la relazione di cui all'articolo 508, paragrafo 3, le autorità competenti possono esentare le imprese d'investimento dall'osservanza degli obblighi fissati nella parte sei (liquidità), tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità delle attività delle imprese di investimento.	N				
190		Articolo 24, paragrafo 2				Segnalazioni e uso obbligatorio degli IFRS	Le autorità competenti possono prescrivere agli enti di effettuare la valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.	N/A				Tutte le banche italiane attualmente applicano i Principi contabili internazionali come applicabili ai sensi del Regolamento (CE) N. 1606/2002 nel loro bilancio.
200		Articolo 89, paragrafo 3		Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Ponderazione del rischio e divieto delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario	Le autorità competenti applicano i seguenti requisiti alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai paragrafi 1 e 2: ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, conformemente alla parte tre del presente regolamento, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1250 % al maggiore dei seguenti importi: i) l'importo delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 1 che supera il 15 % del capitale ammissibile; ii) l'importo totale delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 2 che supera	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Terza, Capitolo 1, Sezione III	N	
201		Articolo 89, paragrafo 3		Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Ponderazione del rischio e divieto delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario	Le autorità competenti applicano i seguenti requisiti alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai paragrafi 1 e 2: le autorità competenti vietano agli enti di detenere le partecipazioni qualificate di cui ai paragrafi 1 e 2 il cui importo supera le percentuali di capitale ammissibile di cui a tali paragrafi.	N				
210		Articolo 95, paragrafo 2		Autorità competenti	Imprese di investimento	Requisiti per le imprese di investimento che hanno un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento	Le autorità competenti possono fissare requisiti di fondi propri per le imprese di investimento che hanno un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento, che sarebbero i requisiti di fondi propri vincolanti per queste imprese conformemente alle misure nazionali di recepimento, vigenti al 31 dicembre 2013, delle direttive 2006/49/CE e 2006/48/CE.	S	Banca d'Italia Comunicazione del 31 Marzo 2014	Capitoli 1-3	N	
220		Articolo 99, paragrafo 3		Autorità competenti	Enti creditizi	Segnalazione sui requisiti di fondi propri e informazioni finanziarie	Le autorità competenti possono esigere dagli enti creditizi che applicano i principi contabili internazionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione dei fondi propri su base consolidata in forza dell'articolo 24, paragrafo 2, del presente regolamento che comunichino altresì informazioni finanziarie come previsto	N/A				Tutte le banche italiane attualmente applicano i Principi contabili internazionali come applicabili ai sensi del Regolamento (CE) N. 1606/2002 nel loro bilancio.
230		Articolo 124, paragrafo 2		Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Fattori di ponderazione del rischio e criteri applicati alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili	Le autorità competenti possono fissare un fattore di ponderazione del rischio più elevato o criteri più severi di quelli di cui all'articolo 125, paragrafo 2, e all'articolo 126, paragrafo 2, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria.	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 3, Sezione III	N	

	Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)	Destinatari	Ambito di applicazione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Esercitata (S/N/NA) ⁽¹⁾	Testo nazionale ⁽²⁾	Riferimenti ⁽³⁾	Disponibile in EN (S/N)	Dettagli/Osservazioni
010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello							(30/12/2021)				
240		Articolo 129, paragrafo 1				Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite	Le autorità competenti possono, previa consultazione dell'ABE, derogare in parte all'applicazione del primo comma, lettera c), e far rientrare nella classe di merito di credito 2 fino al 10 % dell'esposizione totale dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente emittente, a condizione che negli Stati membri in questione possano essere documentati significativi problemi potenziali di concentrazione dovuti all'applicazione del	N				
250		Articolo 164, paragrafo 5		Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Valori minimi della LGD media ponderata per l'esposizione per le esposizioni garantite da beni immobili	Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 101 e tenendo conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili e di eventuali altri indicatori pertinenti, le autorità competenti procedono periodicamente, e al- meno una volta all'anno, a valutare se i valori minimi della LGD di cui al paragrafo 4 del presente articolo siano appropriati per le esposizioni garantite da immobili residenziali o non residenziali ubicati sul loro territorio. Le autorità competenti possono fissare, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria, valori minimi della LGD media ponderata per	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 4, Sezione III	N	
260		Articolo 178, paragrafo 1, lettera b)		Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Default di un debitore	Le autorità competenti possono sostituire il periodo di 90 giorni con uno di 180 giorni per le esposizioni garantite da beni immobili residenziali o da beni immobili non residenziali di PMI nella classe delle esposizioni al dettaglio, nonché per le esposizioni verso organismi del settore	N				
270		Articolo 284, paragrafo 4		Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Valore dell'esposizione	Le autorità competenti possono richiedere un valore di α superiore a 1,4 o consentire agli enti di utilizzare le proprie stime interne in conformità all'articolo 284, paragrafo 9.	N				
280		Articolo 284, paragrafo 9		Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Valore dell'esposizione	Le autorità competenti possono consentire agli enti di utilizzare le loro stime interne di α .	N				
290		Articolo 327, paragrafo 2		Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante	Le autorità competenti possono adottare un metodo che prenda in considerazione la probabilità di conversione di un particolare titolo convertibile oppure prevedere un requisito di fondi propri atto ad assorbire eventuali perdite potenziali che possano manifestarsi in sede di conversione.	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 9, Sezione III	N	
300		Articolo 395, paragrafo 1		Autorità competenti	Autorità competenti	Limiti delle grandi esposizioni verso enti	Le autorità competenti possono fissare un limite inferiore a 150 milioni di EUR per le grandi esposizioni verso enti.	N				

	Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)	Destinatari	Ambito di applicazione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Esercitata (S/N/NA) ⁽¹⁾	Testo nazionale ⁽²⁾	Riferimenti ⁽³⁾	Disponibile in EN (S/N)	Dettagli/Osservazioni
010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello							(30/12/2021)				
310		Articolo 400, paragrafo 2, lettera a), e articolo 493, paragrafo 3, lettera a)		Autorità competenti	Autorità competenti	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte le obbligazioni garantite di cui all'articolo 129, paragrafi 1, 3 e 6.					Esentata ai sensi dell'art. 493, par. 3 CRR. Cfr. Parte 2
320		Articolo 400, paragrafo 2, lettera b), e articolo 493, paragrafo 3, lettera b)		Autorità competenti	Autorità competenti	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri.					Esentata ai sensi dell'art. 493, par. 3 CRR. Cfr. Parte 2
330		Articolo 400, paragrafo 2, lettera c), e articolo 493, paragrafo 3, lettera c)		Autorità competenti	Autorità competenti	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni dell'ente nei confronti della sua impresa madre o di sue filiazioni.					Esentata ai sensi dell'art. 493, par. 3 CRR. Cfr. Parte 2
340		Articolo 400, paragrafo 2, lettera d), e articolo 493, paragrafo 3, lettera d)		Autorità competenti	Autorità competenti	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete (network) e che sono incaricati della compensazione della liquidità nell'ambito della rete.	S	Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione III	N	

	Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)	Destinatari	Ambito di applicazione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Esercitata (S/N/NA) ⁽¹⁾	Testo nazionale ⁽²⁾	Riferimenti ⁽³⁾	Disponibile in EN (S/N)	Dettagli/Osservazioni
010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello							(30/12/2021)				
350		Articolo 400, paragrafo 2, lettera e) e articolo 493, paragrafo 3, lettera e)		Autorità competenti	Autorità competenti	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi da parte di enti creditizi, uno dei quali opera su base non concorrenziale e fornisce o garantisce prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o del suo statuto per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché le rispettive esposizioni derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari, tramite enti creditizi o dalle	S	Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione III	N	
360		Articolo 400, paragrafo 2, lettera f) e articolo 493, paragrafo 3, lettera f)		Autorità competenti	Autorità competenti	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti, purché dette esposizioni non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e non siano denominate in una delle principali valute di scambio.					Esentata ai sensi dell'art. 493, par. 3 CRR. Cfr. Parte 2
370		Articolo 400, paragrafo 2, lettera g) e articolo 493, paragrafo 3, lettera g)		Autorità competenti	Autorità competenti	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve obbligatorie minime detenute presso tali banche centrali, denominate nella propria valuta nazionale.					Esentata ai sensi dell'art. 493, par. 3 CRR. Cfr. Parte 2
380		Articolo 400, paragrafo 2, lettera h) e articolo 493, paragrafo 3, lettera h)		Autorità competenti	Autorità competenti	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di amministrazioni centrali nella forma di requisiti di liquidità obbligatori in titoli pubblici, denominati e finanziati nella loro valuta nazionale, purché, a discrezione dell'autorità competente, la valutazione del merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da un'ECAI prescelta sia di elevata qualità (investment	S	Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione III	N	

	Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)	Destinatari	Ambito di applicazione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Esercitata (S/N/NA) ⁽¹⁾	Testo nazionale ⁽²⁾	Riferimenti ⁽³⁾	Disponibile in EN (S/N)	Dettagli/Osservazioni
010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello							(30/12/2021)				
390		Articolo 400, paragrafo 2, lettera i) e articolo 493, paragrafo 3, lettera i)		Autorità competenti	Autorità competenti	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte il 50 % dei crediti documentari fuori bilancio a rischio medio/basso e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio a rischio medio/basso di cui all'allegato I e, previo accordo delle autorità competenti, l'80 % delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di sistemi di garanzia mutualistica con statuto di enti creditizi.					Esentata ai sensi dell'art. 493, par. 3 CRR. Cfr. Parte 2
400		Articolo 400, paragrafo 2, lettera j) e articolo 493, paragrafo 3, lettera j)		Autorità competenti	Autorità competenti	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte garanzie personali richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l'emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché la garanzia non sia utilizzata per ridurre il rischio in sede di calcolo degli importi delle esposizioni	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione III	N	
410		Articolo 400, paragrafo 2, lettera k) e articolo 493, paragrafo 3, lettera k)		Autorità competenti	Autorità competenti	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni verso borse valori riconosciute.	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione III	N	
420		Articolo 412, paragrafo 5		Autorità competenti	Enti creditizi	Requisito in materia di copertura della liquidità	Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di liquidità prima che le norme minime vincolanti per i requisiti di copertura della liquidità siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente	N/A				Non più applicabile
430		Articolo 412, paragrafo 5		Autorità competenti	Enti creditizi	Requisito in materia di copertura della liquidità	Gli Stati membri o le autorità competenti possono esigere dagli enti autorizzati a livello nazionale, o da un sottoinsieme di tali enti, che mantengano un requisito più elevato in materia di copertura della liquidità fino al 100 % fino all'introduzione completa della norma minima vincolante del 100 % conformemente all'articolo 460	N/A				Non più applicabile
440		Articolo 413, paragrafo 3		Stati membri	Enti creditizi	Requisito di finanziamento stabile	Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di finanziamento stabile prima che le norme minime vincolanti per il requisito di finanziamento stabile netto siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'articolo 510	N/A				
450		Articolo 415, paragrafo 3		Autorità competenti	Enti creditizi	Obblighi di segnalazione della liquidità	Fino alla completa introduzione dei requisiti vincolanti in materia di liquidità le autorità competenti possono continuare a raccogliere informazioni mediante strumenti di monitoraggio al fine di controllare l'osservanza delle norme nazionali vigenti	N				

	Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)	Destinatari	Ambito di applicazione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Esercitata (S/N/NA) ⁽¹⁾	Testo nazionale ⁽²⁾	Riferimenti ⁽³⁾	Disponibile in EN (S/N)	Dettagli/Osservazioni
010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello							(30/12/2021)				
460		Articolo 420, paragrafo 2		Autorità competenti	Enti creditizi	Tasso di deflusso della liquidità	Le autorità competenti possono applicare un tasso di deflusso fino al 5 % per i prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio, di cui all'articolo 429 e all'allegato I.	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 11, Sezione III	N	
470		Articolo 467, paragrafo 2		Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Trattamento contabile transitorio delle perdite non realizzate misurate al valore equo	In deroga all'articolo 467, paragrafo 1, qualora tale trattamento fosse applicato prima del 1° gennaio 2014 le autorità competenti possono autorizzare l'ente a non includere in alcun elemento dei fondi propri profitti o perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria «Attività finanziarie disponibili per	N/A				
480		Articolo 467, paragrafo 3, secondo comma		Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Trattamento contabile transitorio delle perdite non realizzate misurate al valore equo	Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 467, paragrafo 2, lettere da a) a d).	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
490		Articolo 468, paragrafo 2		Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Trattamento contabile transitorio dei profitti non realizzati misurati al valore equo	Le autorità competenti possono autorizzare gli enti a includere nel calcolo del capitale primario di classe 1 il 100 % dei loro profitti non realizzati misurati al valore equo, se conformemente all'articolo 467 gli enti sono tenuti a includere le loro perdite non realizzate misurate al valore equo nel	N/A				
500		Articolo 468, paragrafo 3		Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Trattamento contabile transitorio dei profitti non realizzati misurati al valore equo	Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile dei profitti non realizzati negli intervalli di valori specificati all'articolo 468, paragrafo 2, lettere da a) a c), che è esclusa dal capitale primario di classe 1.	N/A				
510		Articolo 471, paragrafo 1		Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazione dagli elementi del capitale primario di classe 1	In deroga all'articolo 49, paragrafo 1, nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2022 le autorità competenti possono permettere agli enti di non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 471, paragrafo 1.	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Si prega di notare che questo articolo è stato modificato dalla CRR con decorrenza dal 1° Gennaio 2019. Da tale data gli enti possono decidere se applicare la deroga all'obbligo di deduzione purché siano soddisfatti i criteri previsti dalla norma
520		Articolo 473, paragrafo 1		Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Introduzioni di modifiche allo IAS 19	In deroga all'articolo 481, nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2018 le autorità competenti possono autorizzare gli enti che stilano i propri conti conformemente ai principi contabili internazionali adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002 ad aggiungere al proprio capitale primario di classe 1 l'importo applicabile conformemente all'articolo 473, paragrafo 2 o 3, a seconda del caso,	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	

	Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)	Destinatari	Ambito di applicazione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Esercitata (S/N/NA) ⁽¹⁾	Testo nazionale ⁽²⁾	Riferimenti ⁽³⁾	Disponibile in EN (S/N)	Dettagli/Osservazioni
010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello							(30/12/2021)				
530		Articolo 478, paragrafo 3		Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2	Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per ciascuna delle seguenti deduzioni: a) le deduzioni singole prescritte ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla futura redditività e derivano da differenze temporanee; b) l'importo aggregato delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e gli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), che deve essere dedotto ai sensi dell'articolo 48; c) ciascuna deduzione	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
540		Articolo 479, paragrafo 4		Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Riconoscimento transitorio nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come interessi di minoranza	Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile negli intervalli di valore di cui all'articolo 479, paragrafo 3.	N/A				
550		Articolo 480, paragrafo 3		Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Riconoscimento transitorio degli interessi di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati	Le autorità competenti determinano e pubblicano il valore del fattore applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 480, paragrafo 2.	N/A				
560		Articolo 481, paragrafo 5		Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Filtri e deduzioni aggiuntivi transitori	Per ogni filtro o per ogni deduzione di cui all'articolo 481, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti determinano e pubblicano le percentuali applicabili negli intervalli di valori di cui ai paragrafi 3 e 4 dello stesso	N/A				
570		Articolo 486, paragrafo 6		Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale primario di classe 1, di elementi aggiuntivi di classe 1 e di elementi di classe 2	Le autorità competenti determinano e pubblicano le percentuali applicabili negli intervalli di valore di cui all'articolo 486, paragrafo 5.	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
580		Articolo 495, paragrafo 1		Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Trattamento transitorio delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo IRB	In deroga alla parte tre, capo 3, fino al 31 dicembre 2017 le autorità competenti possono esentare dal trattamento secondo il metodo IRB talune categorie di esposizioni in strumenti di capitale detenute da enti e da filiazioni di enti nell'UE in tale Stato membro al 31 dicembre 2007.	N/A				

	Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)	Destinatari	Ambito di applicazione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Esercitata (S/N/NA) ⁽¹⁾	Testo nazionale ⁽²⁾	Riferimenti ⁽³⁾	Disponibile in EN (S/N)	Dettagli/Osservazioni
010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello							(30/12/2021)				
590		Articolo 496, paragrafo 1		Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Disposizioni transitorie per il calcolo dei requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite	Fino al 31 dicembre 2017, le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, al limite del 10 % per le quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da soggetti per la cartolarizzazione equivalenti ai Fonds Communs de Créances francesi di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettere d) e f), purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 496, paragrafo 1, lettere a) e b).	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 3, Sezione II	N	
600			Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii)	Autorità competenti	Enti creditizi	Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) — Attività liquide	La riserva di liquidità detenuta dall'ente creditizio in una banca centrale è ammissibile come attività di livello 1 a condizione che possa essere ritirata in periodi di stress. Gli scopi per cui le riserve della banca centrale possono essere ritirate ai fini del presente articolo devono essere specificati in un accordo tra l'autorità competente e la BCE o la banca centrale.	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 11, Sezione III	N	La Circolare 285 richiede alle banche di attenersi alla Comunicazione della BCE "Treatment of central bank reserves with regard to the Liquidity Coverage Requirement (LCR): Common understanding between the ECB and National Competent Authorities".
610			Articolo 10, paragrafo 2	Autorità competenti	Enti creditizi	Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) — Attività liquide	Al valore di mercato delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui al paragrafo 1, lettera f), si applica un coefficiente di scarto di almeno il 7 %. Fatto salvo quanto specificato in relazione alle azioni e alle quote di OIC di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), non è applicato alcun coefficiente di scarto sul valore delle attività restanti di livello 1. I casi in cui i coefficienti di scarto più elevati sono stati applicati a un'intera classe di attività (tutte le attività soggette a uno specifico e differenziato coefficiente di	N				
620			Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto i)	Autorità competenti	Enti creditizi	Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) — attività di livello 2B	Le azioni possono costituire attività di livello 2B a condizione che facciano parte di un indice azionario principale in uno Stato membro o in un paese terzo, identificato come tale dall'AC di uno Stato membro o dall'autorità pubblica pertinente in un paese terzo.	N				
630			Articolo 12, paragrafo 3	Autorità competenti	Enti creditizi	Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) — attività di livello 2B	Per gli enti creditizi i quali, conformemente all'atto costitutivo, non possono per motivi religiosi detenere attività fruttifere di interessi l'autorità competente può autorizzare una deroga al paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del presente articolo purché venga dimostrata l'insufficiente disponibilità di attività non fruttifere di interessi che soddisfano questi requisiti e purché le attività in questione	N				
640			Articolo 24, paragrafo 6	Autorità competenti	Enti creditizi	Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) — deflussi dai depositi stabili in un paese terzo che beneficia del tasso del 3 %	L'autorità competente può autorizzare l'ente creditizio a moltiplicare per 3 % l'importo dei depositi al dettaglio coperti in un paese terzo da un sistema di garanzia dei depositi equivalente al sistema di cui al paragrafo 1, a condizione che il trattamento sia consentito nel paese terzo.	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 11, Sezioni II e III	N	

Parte 2												
Opzioni e facoltà transitorie di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013												
	Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Destinatari	Ambito di applicazione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Anno/i di applicazione e valore in % (se applicabile)	Esercitata (S/N/NA)	Testo nazionale	Riferimenti	Disponibile in EN (Sì/No)	Dettagli/Osservazioni
010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello						(30/12/2021)					
011	Articolo 160, paragrafo 6		Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Disposizioni transitorie sulle riserve di capitale	Gli Stati membri possono imporre un periodo transitorio più breve per le riserve di capitale di quanto specificato all'articolo 160, paragrafi da 1 a 4. Tale periodo transitorio più breve può essere riconosciuto da altri Stati		N				
012		Articolo 493, paragrafo 3, lettera a)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte le obbligazioni garantite di cui all'articolo 129, paragrafi 1, 3 e 6.	2013 90%-80%-50%	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione III	N	
013		Articolo 493, paragrafo 3, lettera b)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri.	2013 80%	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione III	N	
014		Articolo 493, paragrafo 3, lettera c)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni dell'ente nei confronti della sua impresa madre o di sue filiazioni.	2013 100%	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione III	N	
015		Articolo 493, paragrafo 3, lettera d)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete (network) e che sono incaricati della compensazione della liquidità nell'ambito della rete.						Esercitata ai sensi dell'art. 400 (2) (cfr. Parte 1)
016		Articolo 493, paragrafo 3, lettera e)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi da parte di enti creditizi, uno dei quali opera su base non concorrenziale e fornisce o garantisce prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o del suo statuto per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché le rispettive esposizioni derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari di tali programmi.						Esercitata ai sensi dell'art. 400 (2) (cfr. Parte 1)
017		Articolo 493, paragrafo 3, lettera f)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti, purché dette esposizioni non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e non siano denominate in una delle principali valute di scambio.	2013 100%	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione III	N	

018		Articolo 493, paragrafo 3, lettera g)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve obbligatorie minime detenute presso tali banche centrali, denominate nella propria valuta nazionale.	2013 100%	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione III	N	
019		Articolo 493, paragrafo 3, lettera h)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di amministrazioni centrali nella forma di requisiti di liquidità obbligatori in titoli pubblici, denominati e finanziati nella loro valuta nazionale, purché, a discrezione dell'autorità competente, la valutazione del merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da un'ECAI prescelta sia di elevata qualità (investment grade).						Esercitata ai sensi dell'art. 400 (2) (cfr. Parte 1)
020		Articolo 493, paragrafo 3, lettera i)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte il 50 % dei crediti documentari fuori bilancio a rischio medio/basso e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio a rischio medio/basso di cui all'allegato I e, previo accordo delle autorità competenti, l'80 % delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di sistemi di	2013 50%	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione III	N	
021		Articolo 493, paragrafo 3, lettera j)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte garanzie personali richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l'emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché la garanzia non sia utilizzata per ridurre il rischio in sede di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.						Esercitata ai sensi dell'art. 400 (2) (cfr. Parte 1)
022		Articolo 493, paragrafo 3, lettera k)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni verso borse valori riconosciute.						Esercitata ai sensi dell'art. 400 (2) (cfr. Parte 1)
023		Articolo 412, paragrafo 5	Stati membri	Enti creditizi	Requisito in materia di copertura della liquidità	Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di liquidità prima che le norme minime vincolanti per i requisiti di copertura della liquidità siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'articolo 460.		N				
024		Articolo 412, paragrafo 5	Stati membri o autorità competenti	Enti creditizi	Requisito in materia di copertura della liquidità	Gli Stati membri o le autorità competenti possono esigere dagli enti autorizzati a livello nazionale, o da un sottoinsieme di tali enti, che mantengano un requisito più elevato in materia di copertura della liquidità fino al 100 % fino all'introduzione completa della norma minima vincolante del 100 % conformemente all'articolo		N				
025		Articolo 413, paragrafo 3	Stati membri	Enti creditizi	Requisito di finanziamento stabile	Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di finanziamento stabile prima che le norme minime vincolanti per il requisito di finanziamento stabile netto siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente		N				
026		Articolo 415, paragrafo 3	Autorità competenti	Enti creditizi	Obblighi di segnalazione della liquidità	Fino alla completa introduzione dei requisiti vincolanti in materia di liquidità le autorità competenti possono continuare a raccogliere informazioni mediante strumenti di monitoraggio al fine di controllare l'osservanza delle norme nazionali vigenti in materia		N				
027		Articolo 467, paragrafo 2	Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Trattamento contabile transitorio delle perdite non realizzate misurate al valore equo	In deroga all'articolo 467, paragrafo 1, qualora tale trattamento fosse applicato prima del 1o gennaio 2014 le autorità competenti possono autorizzare l'ente a non includere in alcun elemento dei fondi propri profitti o perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria «Attività finanziarie disponibili per la		N/A				
028		Articolo 467, paragrafo 3	Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Trattamento contabile transitorio delle perdite non realizzate misurate al valore equo	Percentuale applicabile di perdite non realizzate, a norma dell'articolo 467, paragrafo 1, incluse nel calcolo degli elementi relativi al capitale primario di classe 1 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 2 dello stesso articolo)	2014 (20%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
029							2015 (40%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
030							2016 (60%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	

031							2017 (80%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
032		Articolo 468, para- grafo 2, secondo comma	Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Trattamento contabile transitorio dei profitti non realizzati misurati al valore equo	Le autorità competenti possono autorizzare gli enti a includere nel calcolo del capitale primario di classe 1 il 100 % dei loro profitti non realizzati misurati al valore equo, se conformemente all'articolo 467 gli enti sono tenuti a includere le loro perdite non realizzate misurate al valore equo nel calcolo del capitale primario di classe 1.		N				Cfr. Parte I
033		Articolo 468, para- grafo 3	Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Trattamento contabile transitorio dei profitti non realizzati misurati al valore equo	Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile dei profitti non realizzati negli intervalli di valori specificati all'articolo 468, paragrafo 2, lettere da a) a c), che è esclusa dal capitale primario di classe 1.	2015 (60%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
034	2016 (40%)						S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
035	2017 (20%)						S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
036		Articolo 471, para- grafo 1	Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazione dagli elementi del capitale primario di classe 1	In deroga all'articolo 49, paragrafo 1, nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2022 le autorità competenti possono permettere agli enti di non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 471, paragrafo 1.		S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Cfr. Parte I
037		Articolo 473, para- grafo 1	Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Introduzioni di modifiche allo IAS 19	In deroga all'articolo 481, nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2018 le autorità competenti possono autorizzare gli enti che stilano i propri conti conformemente ai principi contabili internazionali adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002 ad aggiungere al proprio capitale primario di classe 1 l'importo applicabile conformemente all'articolo 473, paragrafo 2 o 3, a seconda del caso, moltiplicato per il fattore applicato conformemente	2004-2018	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
038		Articolo 478, para- grafo 2)		Enti creditizi e imprese di investimento	Deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1 per attività fiscali differite che esistevano prima del 1° gennaio 2014	Percentuale applicabile qualora si applichi la percentuale alternativa (negli intervalli di valore di cui all'articolo 478, paragrafo 2)	2014 (0%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
039	2015 (10%)						S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
040	2016 (20%)						S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
041	2017 (30%)						S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
042	2018 (80%)						S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
043	2019 (100%)						S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Le percentuali cambiano in alcune circostanze, in conformità con le linee di orientamento BCE 2017/697 (Art. 9)	
044												
045												
046												
047												
048		Articolo 478, para- grafo 3, lettera a)		Enti creditizi e imprese di investimento	Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1	Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per a) le deduzioni singole prescritte ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla futura redditività e deduzione da differire	2014 (20% a 100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica

IT

049				e di capitale di classe 2	valida futura retribuita e derivato da differenze temporanee;	2015 (40% a 100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica	
050						2016 (60% a 100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica	
051						2017 (80% a 100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica	
052		Articolo 478, paragrafo 3, lettera b)		Enti creditizi e imprese di investimento	Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2	Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per b) l'importo aggregato delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e gli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), che deve essere dedotto ai sensi dell'articolo 48;	2014 (20%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
053						2015 (40%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
054						2016 (60%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
055						2017 (80%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
056		Articolo 478, paragrafo 3, lettera c)		Enti creditizi e imprese di investimento	Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2	Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per c) ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 56, lettere da b) a d);	2014 (20% a 100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica
057						2015 (40% a 100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica	
058						2016 (60% a 100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica	
059						2017 (80% a 100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica	
060		Articolo 478, paragrafo 3, lettera d)		Enti creditizi e imprese di investimento	Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2	Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per d) ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 66, lettere da b) a d).	2014 (100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
061						2015 (100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
062						2016 (100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
063						2017 (100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		

IT

064		Articolo 479, paragrafo 4		Enti creditizi e imprese di investimento	Riconoscimento transitorio nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come interessi di minoranza	Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile negli intervalli di valore di cui all'articolo 479, paragrafo 3.	2014 (0% a 80%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica
065							2015 (0% a 60%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica
066							2016 (0% a 40%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica
067							2017 (0% a 20%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica
068		Articolo 480, paragrafo 3		Enti creditizi e imprese di investimento	Riconoscimento transitorio degli interessi di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati	Le autorità competenti determinano e pubblicano il valore del fattore applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 480, paragrafo 2.	2014 (0,2)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
069							2015 (0,4)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
070							2016 (0,6)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
071							2017 (0,8)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
072		Articolo 481, paragrafo 1		Enti creditizi e imprese di investimento		Percentuale applicabile qualora si applichi una percentuale unica (negli intervalli di valore di cui all'articolo 481, paragrafo 3)	2014 (80%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
073							2015 (60%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
074							2016 (40%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
075							2017 (20%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
076		Articolo 481, paragrafo 5			Filtri e deduzioni aggiuntivi transitori	Per ogni filtro o per ogni deduzione di cui all'articolo 481, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti determinano e pubblicano le percentuali applicabili negli intervalli di valori di cui ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo.	2014	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Le percentuali applicabili in conformità all'art. 481, par. 1, 3 e 5 sono 80% (2014), 60% (2015), 40% (2016), 20% (2017). La percentuale applicabile in conformità all'art. 481, par. 2, 4, e 5 è 0% (2014).
077							2015	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
078							2016	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	

079												
080	Articolo 486, paragrafo 6	Enti creditizi e imprese di investimento	Limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale primario di classe 1, di elementi aggiuntivi di classe 1 e di elementi di classe 2	Percentuale applicabile per determinare i limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 486, paragrafo 2 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 5 dello stesso articolo)	2017	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
081					2014 (80%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
082					2015 (70%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
083					2016 (60%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
084					2017 (50%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
085					2018 (40%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
086					2019 (30%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
087					2020 (20%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
088					2021 (10%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
089					Percentuale applicabile per determinare i limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all'articolo 486, paragrafo 3 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 5 dello stesso articolo)	2014 (80%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
090						2015 (70%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
091						2016 (60%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
092						2017 (50%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
093						2018 (40%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
094						2019 (30%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
095						2020 (20%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
096						2021 (10%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
					Percentuale applicabile per determinare i limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale di classe 2 conformemente all'articolo 486, paragrafo 4 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 5 dello stesso articolo)	2014 (80%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		

ALLEGATO II

Parte 3									
Elementi variabili della remunerazione (articolo 94 della direttiva 2013/36/UE)									
	Direttiva 2013/36/UE	Destinatari	Ambito di applicazione	Disposizioni	Informazioni da comunicare	Esercitata (S/N/NA)	Riferimenti	Disponibile in EN (Si/No)	Dettagli/Osservazioni
010	<i>Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello</i>				<i>(30/06/2021)</i>				
020	Articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto i)	Stati membri o autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Livello massimo del rapporto tra le componenti variabile e fissa della remunerazione (% fissata nella legislazione nazionale calcolata come componente variabile divisa per la componente fissa della remunerazione)	100%	N			
030	Articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto ii)	Stati membri o autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Livello massimo del rapporto tra le componenti variabile e fissa della remunerazione che può essere approvato dagli azionisti o dai proprietari o soci dell'ente (% fissata nella legislazione nazionale calcolata come componente variabile divisa per la componente fissa della remunerazione)	200%	S	Banca d'Italia Circolare no. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2	N	
040	Articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto iii)	Stati membri o autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Quota massima della remunerazione variabile complessiva alla quale può essere applicato il tasso di sconto (% della remunerazione variabile complessiva)	N/A	N			
050	Articolo 94, paragrafo 1, lettera l)	Stati membri o autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Descrizione di qualsiasi restrizione o divieto riguardanti il tipo e la configurazione di strumenti che possono essere utilizzati per la concessione della remunerazione variabile	N/A	N			